

REGIONE  
TOSCANA



**Giunta Regionale  
Direzione Istruzione e Formazione**

**Settore "Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua,  
Territoriale e Individuale". Uffici territoriali di Livorno e Grosseto**

**Nota esplicativa in merito alla ripresa e all'attivazione dei tirocini non curriculari in attuazione delle  
"Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus  
COVID-2019" - Fase II**

Per effetto degli ultimi provvedimenti del Governo (DPCM 26 Aprile 2020 e DPCM 16 maggio 2020) ha preso avvio la Fase II dell'emergenza epidemiologica Covid-19 con la graduale ripresa delle attività produttive su tutto il territorio nazionale, nel quadro dei medesimi provvedimenti e nel rispetto dei protocolli di sicurezza finalizzati a contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sulla base dei livelli di rischio sanitario associati alle singole attività.

Il quadro normativo di riferimento è definito dai DPCM vigenti, dal Protocollo sottoscritto dal Governo e parti sociali il 14 marzo 2020 e successiva integrazione del 24 aprile 2020, dalle ordinanze del Presidente della Regione Toscana e dalle ordinanze dei Sindaci.

In relazione agli ambienti di lavoro, sono presi a riferimento i protocolli anti contagio definiti a livello aziendale come previsto dal Protocollo del 24 aprile 2020 con il coinvolgimento dei comitati aziendali come previsti dallo stesso protocollo al paragrafo 13.

Il mutato contesto normativo rende quindi necessario fornire indicazioni ai Soggetti Promotori, ai Soggetti Ospitanti e ai Tirocinanti per la ripresa dei tirocini non curriculari precedentemente sospesi e per l'attivazione di nuovi tirocini, in quanto esperienze formative, orientative e professionalizzanti che pur non costituendo rapporto di lavoro, si svolgono in contesti aziendali.

A partire dal 18 maggio 2020 presso i soggetti ospitanti per i quali non sussistano restrizioni all'esercizio dell'attività derivanti dalle disposizioni governative è possibile:

- 1) Ri  
prendere lo svolgimento dei tirocini non curriculari sospesi durante la Fase I dell'emergenza COVID-19
- 2) At  
tivare nuovi tirocini non curriculari, per i soli profili professionali e attività per le quali il soggetto ospitante non fruisce di ammortizzatori sociali, salvo specifici accordi sindacali con le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative.

Entrambe tali possibilità dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale con DGR 523 del 21/04/2020 e delle condizioni di seguito illustrate.

**A. Pr  
otocolli di sicurezza da adottare nei confronti dei tirocinanti e presupposti per l'attivazione/ripresa  
del tirocinio**

Ai tirocinanti si applicano gli stessi protocolli di sicurezza definiti, a livello nazionale, tra le parti sociali e il Governo e previsti dal DPCM 26 Aprile (all.6), integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell'INAIL, previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è svolto il tirocinio non curriculare. Pertanto, prima della ripresa e dell'attivazione di un tirocinio è necessario verificare:

- la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce l'oggetto della formazione del tirocinante e che non vi siano restrizioni all'esercizio dell'attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere;
- la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività presso il soggetto ospitante (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc...).

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere ripreso/attivato.

**A. Verifiche da effettuarsi a cura del Soggetto Promotore**

Il soggetto promotore è tenuto a verificare la presenza dei requisiti previsti al punto A attraverso:

- L'acquisizione della dichiarazione del soggetto ospitante con la quale quest'ultimo assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle Ordinanze regionali;
- L'acquisizione di copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui il soggetto ospitante si è dotato, ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;
- L'insediamento nel progetto formativo di tirocinio (anche con un addendum in caso di proroga) dell'obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza sopra citate;
- L'insediamento nel progetto formativo di tirocinio, in accordo con il Tirocinante e il Soggetto Ospitante, della previsione di attività che possano essere svolte preferibilmente in modalità "a distanza", come individuate dal soggetto ospitante (a tale proposito si veda la Nota Esplicativa del 16 marzo 2020 con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla modalità di svolgimento a distanza). E' consentita l'adozione di una modalità di svolgimento del tirocinio "blended", parte a distanza e parte presso il soggetto ospitante, al fine di consentire una migliore qualità del tutoraggio aziendale e il contemporaneo rispetto delle misure di distanziamento adottate dal soggetto ospitante presso la propria sede.

**B. Obblighi del Soggetto Ospitante**

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 86 ter, comma 3 del Reg. 47R/2003, il soggetto ospitante è tenuto a:

- fornire al tirocinante un'adeguata informazione sulle prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;
- applicare, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario, previste per il personale. A tale

proposito si richiama quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – articolo 2, comma 1, che equipara il tirocinante al lavoratore, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo;

- de  
finire, in accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante, tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità “a distanza”.

#### **D. Tirocini presso soggetti ospitanti che hanno attivato ammortizzatori sociali**

Come stabilito con DGR 523/2020 citata in premessa, continuano ad essere sospesi i tirocini in essere presso i soggetti ospitanti che a causa dell’emergenza Covid-19 ricorrono a ammortizzatori sociali per profili professionali e attività ai quali i tirocini in essere sono riferiti.

Tale sospensione ha durata pari al periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali attivati dal soggetto ospitante, al termine del quale le attività di tirocinio potranno riprendere il loro regolare svolgimento.

Ai sensi dell’art. 86 quater comma 3 del Reg. 47R/2003, il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio.

I soggetti ospitanti sono tenuti a gestire la sospensione attraverso il sistema di comunicazioni obbligatorie previsto dall’art.9 bis, comma 2, del Decreto Legge 1/10/1996 n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il soggetto ospitante che abbia attivato ammortizzatori sociali può attivare nuovi tirocini per i soli profili professionali e attività per le quali non oggetto di ammortizzatore sociale, salvo specifici accordi sindacali con le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative.